

Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11

Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali (art. 7 comma 7)

Bollettino Ufficiale n. 32 del 7.4.1988

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 novembre 1992 n. 40

L.R. 7 novembre 1994 n. 46

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

(Omissis)

TITOLO II

PARCHI REGIONALI

Capo II

Strumenti di pianificazione

Art. 7

(sostituito comma 2 e modificato comma 6 lettera b) da art. 5 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; abrogato comma 5 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Contenuto del piano territoriale del parco

(Omissis)

7. Le previsioni e determinazioni assunte nel piano territoriale del parco riconoscono le particolari utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di **usi civici** in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini fondamentali del parco.

(Omissis)